

profanazione

Comunione ai cani, per il vescovo di Coira non c'è sacrilegio

ECCLESIA

30_04_2026



**Luisella
Scrosati**



Il "fattaccio" è facilmente riassumibile (vedi [qui](#)). Il 4 ottobre 2025, festa di San Francesco d'Assisi, nella parrocchia del Buon Pastore (Guthirt) di Zurigo si decide di organizzare all'aperto una celebrazione per la benedizione degli animali. A causa del maltempo, la benedizione viene spostata in chiesa, e collocata all'interno della celebrazione

eucaristica. Al momento della comunione, alcuni presenti notano che tre persone condividono la particola consacrata con i propri cani.

Il vescovo della diocesi di Coira, mons. Joseph Bonnemain, a cui è stato riferito l'accaduto, decide correttamente di avviare un'indagine per accertarsi dei fatti. Il 17 aprile scorso, la diocesi **ha comunicato** che i tre fedeli non sono incorsi nella scomunica *latae sententiae*, prevista dal can. 1382 §1, per «chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego», in quanto l'indagine non avrebbe rilevato alcun intento sacrilego. La diocesi ha anche reso noto che il vescovo, il 5 giugno prossimo, terrà un incontro per l'intera parrocchia coinvolta sull'Esortazione apostolica *Desiderio desideravi*, seguito da una solenne adorazione eucaristica e dalla santa Messa, presieduta dallo stesso vescovo.

È piuttosto evidente che, non essendo in possesso del materiale raccolto dall'indagine voluta dal vescovo, ci risulta piuttosto difficile valutare con precisione il giudizio della diocesi circa l'intento sacrilego dell'atto in oggetto. Ci sono però alcuni punti da chiarire. Prima di tutto, bisogna osservare che non tutti i peccati gravi sono sanzionati dal diritto; eppure, permangono peccati gravi. Sul versante morale, e dunque della peccaminosità, l'atto compiuto da queste tre persone appare piuttosto nitidamente come un grave peccato di sacrilegio, a meno che le persone in questione non fossero gravemente menomate nella loro capacità intellettuale e decisionale (cosa che non risulta). Qualcuno potrebbe, a loro discolpa, ritenere che abbiano agito per ignoranza, ma bisogna ricordare che l'unica ignoranza che scusa dalla colpa è quella involontaria o invincibile. Ora, un fedele cattolico è tenuto a conoscere le adeguate disposizioni per ricevere l'Eucaristia, e tra queste disposizioni il *minimum* è che la persona sia battezzata, e si battezzano gli esseri umani. Se queste persone non conoscevano questo dato così elementare della dottrina, si configura un caso di ignoranza crassa o supina – ossia, trascurare di sapere ciò che si deve sapere –; questa ignoranza non solo non scusa, ma trasmette la sua malizia all'atto che causa. Nello scarno comunicato della diocesi non si fa alcun riferimento alla gravità del peccato commesso, ma ci si limita a definire l'episodio come «altamente riprovevole». E questo è già un primo problema.

Quanto al delitto, come anticipato, è difficile dare una valutazione data la scarsità di elementi a disposizione. Tuttavia, è bene precisare che la finalità sacrilega di un atto non comporta necessariamente l'intenzione di offendere Dio, o, nel caso specifico, l'odio diretto contro la Santa Eucaristia. Il canonista Juan Ignacio Bañares, professore all'Università di Navarra, in un articolo del 2003 (*La protección penal de la Santísima Eucaristía, bien de la Iglesia y bien de los fieles, en el c. 1367 del CIC*

, in «Fidelium Iura», 2003, 13, p. 172), metteva in rilievo che «determinate intenzioni (oscene o superstiziose) che comportano il disprezzo della Divina Presenza nelle specie eucaristiche, unite all'azione esteriore di trattenerle o portarle con sé, manifestano in modo sufficiente la volontà di commettere il reato. L'elemento che costituisce la sostanza del reato è il disprezzo o l'umiliazione dell'Eucaristia da parte del soggetto che commette il reato». Secondo un altro canonista, ora professore emerito all'Università di Münster, Klaus Lüdicke, tra gli atti che manifestano il disprezzo dell'Eucaristia, e comportano la profanazione del sacramento, va incluso il fatto di darla agli animali (*Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, 1367/3).

Al di là della mancata scomunica alle tre persone coinvolte, c'è qualcosa di radicalmente preoccupante nell'atteggiamento della diocesi. Primo: il primo ad essere sanzionato dovrebbe essere il parroco, il quale, non si è fatto alcuno scrupolo di trasformare la chiesa nell'arca di Noè, e di celebrare una santa Messa al cospetto di ogni genere di bestiole. Se il meteo non permetteva la celebrazione all'aperto si poteva tranquillamente rinviare la benedizione; non ci si fa scrupoli a fissare il battesimo dei bambini a diverse settimane, e persino mesi, dopo la nascita, ma la benedizione degli animali non si poteva rinviare di qualche giorno per rispetto al luogo sacro e alla celebrazione eucaristica?

Secondo: com'è possibile che, in un siffatto contesto, al parroco non sia venuto in mente di proibire la comunione sulla mano? Niente di più facile che i fedeli si sarebbero presentati a ricevere la comunione dopo qualche carezza per far star buono Fufi, quando non addirittura con Fido in braccio.

Terzo: i ministri della Comunione – e qui tocchiamo una vera e propria piaga che affligge le nostre liturgie – sono tenuti ad accertarsi che l'ostia consacrata sia consumata immediatamente, davanti al ministro stesso: «Si badi [...] con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l'ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche» (*Redemptionis sacramentum*, 92). Questa ingiunzione è però disattesa dalla stragrande maggioranza dei sacerdoti e degli altri ministri della Comunione, persino nella Basilica di San Pietro, come attestato qualche mese fa da Andrea Zambrano (vedi [qui](#)); eppure è proprio questa "leggerezza" a rendere possibili molte profanazioni dell'Eucaristia, tra cui quella accaduta a Zurigo. Se chi ha dato la comunione ai tre fedeli coinvolti avesse compiuto il suo dovere, il problema non si sarebbe verificato. L'Istruzione aggiunge altresì che «se c'è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli». Ora, in una celebrazione in cui vi sono letteralmente cani e porci, non era forse il caso di prendere

questa precauzione? Ma, si sa, la comunione sulla mano è divenuta più intoccabile della stessa Eucaristia.

Con tutto il rispetto per il vescovo di Coira, sarebbe meglio che, anziché commentare *Desiderio desideravi*, dove non si fa alcun cenno alla profanazione dell'Eucaristia e al sacrilegio, facesse presenti le norme di *Redemptionis sacramentum*, scritta appositamente per mettere un freno agli abusi liturgici e ristabilire la disciplina. L'Istruzione ricorda, tra l'altro, che «atti gravi vanno sempre obiettivamente considerati quelli che mettono a rischio la validità e dignità della Santissima Eucaristia», tra i quali si riporta esplicitamente il § 92, sopra riportato.